*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 102° — Numero 276**

# GAZZETTA UFFICIALE
# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 8 novembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
**(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).**
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1961, n. **1142**.

**Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1° Centenario dell'Unità d'Italia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia, istituito con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, è autorizzato a contrarre mutui, per un importo complessivo non superiore a lire 3.000.000.000 ad integrazione delle disponibilità finanziarie occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al suddetto Comitato nazionale mutui fino alla concorrenza di lire 3 miliardi, da somministrarsi in base ad autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, garantiti con iscrizione ipotecaria sugli immobili costruiti dal Comitato stesso.

I mutui previsti dal precedente comma sono altresì assistiti dalla garanzia dello Stato.

Tali mutui, per la parte non estinta, all'atto dello scioglimento del Comitato nazionale, saranno trasferiti con gli immobili, giusta quanto disposto con l'articolo 5 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235.

Art. 2.

L'assunzione della garanzia statale di cui all'articolo 1 sarà effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

La dizione « castelli storici del Piemonte », contenuta nell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, numero 1235, è sostituita dalla seguente: « castelli storici del Piemonte, di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici, e antiche Cattedrali del Piemonte ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 22 ottobre 1961, n. **1143**.

**Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 174. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario*). — « I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

Art. 175. (*Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario*). — « La promozione a segretario aggiunto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Art. 183. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto*). — « I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

Art. 184. (*Promozioni ad applicato ed archivista*). — « La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Art. 191. (*Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente*). — « I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

Art. 192. (*Promozione ad usciere e ad usciere capo*). — « La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta ».

Art. 2.

Qualora particolari ordinamenti stabiliscano, ai fini delle promozioni alle qualifiche indicate nell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e nell'articolo 1 della presente legge, anzianità minime di servizio diverse da quelle ivi prescritte, le promozioni a ruolo aperto sono conferite con l'osservanza delle speciali disposizioni.

Art. 3.

L'art. 344 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 344. (*Ruoli aggiunti*). — « I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.

Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive.

La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:

1) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;

2) ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

3) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;

4) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.

Art. 5.

L'articolo 345 dello statuto dgli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 345. (*Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive*). — « Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, è conferito almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, a partire dalla qualifica più elevata, semprechè a giudizio del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Il personale di cui al comma precedente è iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti con l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori.

Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta ».

Art. 6.

L'articolo 346 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 346. (*Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario*). — « Con le modalità di cui ai primi due commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345 ».

Art. 7.

L'articolo 347 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 347. (*Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici*). — « Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto ».

Art. 8.

Il quarto comma dell'articolo 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I posti riservati che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi ».

Art. 9.

L'articolo 147 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 147. (*Adunanze del Consiglio di amministrazione*). — « Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente ».

Art. 10.

Le promozioni a segretario, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto o nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

1) idonei nei concorsi per merito distinto;
2) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 370 dello statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

Art. 11.

Le promozioni ad archivista, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 363 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

1) idonei nei concorsi per esame;
2) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo archivista, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 371 dello statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

Art. 12.

Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere entro 90 giorni dalla data predetta, il ricollocamento nei ruoli aggiunti con riconoscimento, a tutti gli effetti, della anzianità complessiva di servizio prestata nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche al personale delle carriere per le quali spe-

ciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai fini della promozione a qualifiche diverse.

Art. 14.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi della dotazione organica di segretario principale e segretario capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 10 per cento nel primo anno;
non più del 9 per cento nel secondo anno;
l' 8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi, e, comunque, non oltre il terzo anno.

Art. 15.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di primo archivista ed archivista capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 10 per cento nel primo anno;
non più del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

Art. 16.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a commesso capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di commesso capo e di commesso o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 10% nel primo anno;
non più del 9% nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

Art. 17.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, del personale ausiliario tecnico, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti previsti in organico, computando per intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 10 per cento nel primo anno;
non più del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

Art. 18.

Qualora nei ruoli organici delle carriere indicate negli articoli 14, 15, 16 e 17 le qualifiche più elevate non coincidano con quelle ivi previste, il soprannumero del 27 per cento, ai fini della promozione alla qualifica finale, viene computato sulla dotazione oragnica delle due qualifiche più elevate.

Art. 19.

Le percentuali di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, o stabilite, anche successivamente, in attuazione di leggi di delegazione anteriori alla data suddetta.

Art. 20.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge, sono assorbiti, a decorrere dalla fine del triennio, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

In corrispondenza dei soprannumeri, di cui al comma precedente, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono assorbiti dagli aumenti di organico stabiliti da successive leggi; analogamente sono assorbiti i posti in soprannumero che risultino dall'applicazione della presente legge.

Art. 21.

Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e dalla presente legge, vengano conferiti ad impiegati che già si trovano nella posizione di soprannumerari, non si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

Art. 22.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva degli Archivi di Stato per le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª classe si prescinde dalla vacanza nelle sedi di soprintendenze e di direzione degli Archivi indicati nell'allegato 2 della tabella A, annessa alla legge 13 aprile 1953, n. 340.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, si applicano al personale della carriera direttiva speciale di cui alla legge 29 giugno 1960, n. 650, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti in conformità a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti con decorrenza in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme.

La domanda per il collocamento deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data del compimento delle anzianità richieste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o da quella di entrata in vigore della presente legge qualora la predetta anzianità sia già maturata.

Il relativo provvedimento è disposto dall'Amministrazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria di impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data alla quale venga maturata la prescritta anzianità. A parità di tale anzianità si esserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 24.

La disposizione di cui all'articolo 11, *primo comma*, della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale già salariato e inquadrato nelle categorie impiegatizie di ruolo e non di ruolo anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 25.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la presente legge si applica anche al personale delle Aziende autonome dello Stato, escluso quello dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 26.

Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge si applicano anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle *F* e *L* dell'allegato *I* alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

In corrispondenza del soprannumero, che consegue alla applicazione delle disposizioni del precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli di cui alle tabelle *G* e *M* dello stesso allegato *I* alla citata legge n. 119.

Art. 27.

I posti in organico di cui alle tabelle annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per le prime tre qualifiche del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, del ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, e del ruolo del personale d'anticamera della carriera ausiliaria, nonchè per le prime due qualifiche del ruolo degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del ruolo del personale tecnico e di dattilografia della carriera esecutiva, e di quello del personale di vigilanza della carriera ausiliaria, sono costituiti in dotazione organica unica per ciascun ruolo.

Art. 28.

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, previsti dal n. 2), lettera *b*), dell'articolo 8 e dal n. 2), dell'articolo 9, nonchè il concorso per esame previsto dal n. 2) dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, vengono sostenuti, rispettivamente, per le promozioni a ispettore amministrativo, a revisore, a perito principale di 2ª classe, a capo tecnico di 2ª classe od a computista, anzichè per le qualifiche previste negli articoli sopra citati. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera *c*) del n. 2) dell'articolo 8 ed al n. 3) degli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

L'anzianità richiesta per la partecipazione ai predetti esami è quella stabilita dalle disposizioni del testo unico per le promozioni alle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel precedente comma.

I concorsi e gli esami di avanzamento alle qualifiche di cui al *primo comma* si effettuano, secondo i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844, per ciascun ruolo.

Per le promozioni a consigliere e a vice ispettore amministrativo, a ragioniere e a primo ragioniere, a perito aggiunto di 1ª classe e a perito, a capo tecnico aggiunto, ad applicato ed a primo applicato, ad usciere e ad usciere capo si applicano le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alle qualifiche corrispondenti.

Art. 29.

Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di vice ispettore amministrativo, possono conseguire la promozione alla qualifica superiore mediante:

*a*) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

*b*) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 164 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando abbiano compiuto, rispettivamente, almeno nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto, nella qualifica di vice ispettore amministrativo, tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a ispettore amministrativo, da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo, sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente *primo comma*, lettera *a*), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei vice direttori amministrativi, dei consiglieri e dei vice consiglieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a vice ispettore amministrativo, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito distinto per la promozione alla qualifica anzidetta.

Le promozioni a vice ispettore amministrativo, conferite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante esami di concorso per merito

distinto o esame di idoneità, e quelle che saranno conferite, in applicazione della presente legge, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi stessi, hanno la medesima decorrenza, se più favorevole, con esclusione degli effetti economici, attribuita ai vincitori dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile.

Gli impiegati di cui al precedente comma possono partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore amministrativo, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

Art. 30.

Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di primo ragioniere o di perito, possono conseguire la promozione rispettivamente a revisore o perito principale di 2ª classe mediante:

a) scrutinio per merito comparativo;

b) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 176 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dall'anzianità.

Le promozioni da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero degli impiegati delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli, che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a primo ragioniere o a perito, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito per la promozione alle qualifiche anzidette.

Art. 31.

Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di capo tecnico aggiunto o di primo applicato, alla quale siano pervenuti mediante esame di avanzamento, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione, rispettivamente, a capo tecnico di 2ª classe o a computista, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 32.

Nei ruoli aggiunti di cui alla tabella *P* annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono istituite le seguenti qualifiche:

primo ragioniere (coefficiente 271) e perito (coefficiente 271), rispettivamente, nel ruolo del personale amministrativo e in quello del personale tecnico della carriera di concetto;

capo tecnico aggiunto (coefficiente 202), per le branche coltivazione tabacchi, manifatture tabacchi e sali e chinino, nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva;

primo applicato (coefficiente 202), nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva;

agente di controllo di 1ª classe (coefficiente 163), nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza;

usciere capo (coefficiente 159), nel ruolo del personale ausiliario di anticamera.

Le promozioni a primo ragioniere e a perito sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a capo tecnico aggiunto, a primo applicato e ad agente di controllo di 1ª classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, almeno cinque anni di effettivo servizio.

La promozione ad usciere capo è conferita a ruolo aperto per merito assoluto agli uscieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 33.

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, già indetti dall'Azienda dei monopoli di Stato per la promozione a vice ispettore amministrativo, a primo ragioniere e a perito, saranno portati a termine qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative promozioni avranno decorrenza ai soli effetti giuridici, dal giorno precedente a tale data.

Art. 34.

La presente legge si applica con decorrenza dal 1° luglio 1961.

Art. 35.

All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti da riforme fiscali dei contratti assicurativi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1144.

**Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 33, primo comma, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

*a*) la laurea in matematica;
*b*) la laurea in fisica;
*c*) la laurea in chimica;
*d*) la laurea in scienze naturali;
*e*) la laurea in scienze biologiche ».

Gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 relativi al corso di laurea in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Laurea in Matematica*

Art. 34. — Titolo di ammissione al corso di laurea in Matematica è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

La durata del corso è di quattro anni.

Art. 35. — Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, per il primo biennio:

*Per il primo anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I.

*Per il secondo anno*:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale. .

Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di Analisi matematica, di Geometria, di Fisica generale constano ciascuno di due parti distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di « Analisi matematica I », « Geometria I », « Algebra ».

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:
1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti di cui al comma precedente, dovranno essere seguiti i seguenti corsi fondamentali:

*Per l'indirizzo generale*:
1) Analisi superiore;
2) Geometria superiore.

*Per l'indirizzo didattico*:
1) Matematiche complementari;
2) Matematiche elementari da un punto di vista superiore.

*Per l'indirizzo applicativo*:
1) Calcoli numerici e grafici;
2) Calcolo delle probabilità.

Oltre agli insegnamenti elencati nel comma precedente, lo studente dovrà seguire nel secondo biennio, due corsi complementari, scegliendoli tra quelli che saranno effettivamente impartiti, appartenenti uno alla tabella *A* e l'altro alla tabella *B* che seguono, relativi all'indirizzo scelto.

Delle quattro discipline, di cui ai due commi precedenti, una dovrà essere seguita nel terzo anno e le altre nel quarto.

Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari del secondo biennio vi è un esame finale.

Art. 36. — I corsi complementari che lo studente potrà scegliere a seconda dell'indirizzo seguito, sono i seguenti:

*Indirizzo generale.*

Tabella *A*
1) Algebra superiore;
2) Analisi funzionale;
3) Calcolo delle probabilità;
4) Economia matematica;
5) Geometria algebrica;
6) Geometria differenziale;
7) Logica matematica;
8) Matematiche complementari;
9) Matematiche superiori;
10) Statistica matematica;
11) Teoria delle funzioni;
12) Teoria dei numeri;
13) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
14) Topologia.

Tabella *B*
1) Astronomia;
2) Complementi di fisica generale;
3) Fisica matematica;
4) Fisica nucleare;
5) Fisica teorica;
6) Geodesia;
7) Istituzioni di fisica teorica;
8) Meccanica superiore;
9) Chimica generale e inorganica con elementi di organica.

*Indirizzo didattico.*

Tabella *A*

1) Algebra superiore;
2) Analisi superiore;
3) Calcoli numerici e grafici;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Geometria algebrica;
6) Geometria differenziale;
7) Geometria superiore;
8) Logica matematica;
9) Matematica finanziaria ed attuariale;
10) Matematiche superiori;
11) Storia delle matematiche;
12) Teoria delle funzioni;
13) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
14) Topologia.

Tabella *B*

1) Astronomia;
2) Complementi di fisica generale;
3) Fisica matematica;
4) Fisica nucleare;
5) Fisica teorica;
6) Geodesia;
7) Istituzioni di fisica teorica;
8) Meccanica superiore;
9) Chimica generale e inorganica con elementi di organica.

*Indirizzo applicativo.*

Tabella *A*

1) Analisi funzionale;
2) Analisi superiore;
3) Economia matematica;
4) Logica matematica;
5) Matematica finanziaria ed attuariale;
6) Matematiche complementari;
7) Matematiche superiori;
8) Statistica matematica;
9) Teoria delle funzioni;
10) Teoria dei numeri;
11) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Tabella *B*

1) Astronomia;
2) Complementi di fisica generale;
3) Fisica matematica;
4) Fisica nucleare;
5) Fisica teorica;
6) Geodesia;
7) Istituzioni di fisica teorica;
8) Meccanica superiore;
9) Chimica generale e inorganica con elementi di organica.

Art. 37. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e dei due complementari da lui scelti.

Art. 38. — L'esame di laurea consiste: nella discussione orale, in seduta di laurea, di un lavoro scritto che per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale, e, per la laurea con indirizzo didattico ed applicativo potrà essere un lavoro di compilazione, approvato dal professore della materia, depositato in Segreteria, almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea e nella discussione di una tesina orale su due scelte dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea ed approvate dai professori della materia.

L'esame di laurea è preceduto da un esame di cultura generale sulle scienze matematiche, che potrà comprendere anche una prova scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente, di qualunque indirizzo, consegue il titolo di dottore in matematica.

Gli articoli 39, 40, 41, 42 relativi al corso di laurea in matematica e fisica sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 67.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1145.

**Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree in:

*a*) Matematica;

*b*) Fisica;
*c*) Chimica;
*d*) Scienze naturali;
*e*) Scienze biologiche;
*f*) Scienze geologiche.

Gli articoli 79 e 80 relativi al corso di laurea in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

*Laurea in Matematica*

Art. 79. — La durata del corso degli studi per la la laurea in Matematica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: generale e didattico.

Il primo biennio di studi è comune ad entrambi gli indirizzi.

La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

Per il primo biennio sono insegnamenti fondamentali obbligatori i seguenti:

1° *anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I.

2° *anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Per il secondo biennio sono insegnamenti obbligatori i seguenti:

a) *Indirizzo generale*

3° *anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di Analisi superiore;
2) Istituzioni di Geometria superiore;
3) Istituzioni di Fisica matematica;
4) Un insegnamento complementare a scelta.

4° *anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) Analisi superiore;
2) Geometria superiore;
3) Un insegnamento complementare a scelta, a indirizzo fisico, qualora non sia stato già scelto al terzo anno.

Insegnamenti complementari:

1) Algebra superiore;
2) Analisi funzionale;
3) Calcolo delle probabilità;
4) Calcoli numerici e grafici;
5) Fisica matematica;
6) Fisica nucleare (*);
7) Fisica superiore (*);
8) Fisica teorica (*);
9) Geodesia;
10) Geometria algebrica;
11) Geometria differenziale;
12) Istituzioni di fisica teorica (*);
13) Logica matematica;
14) Matematiche complementari I o II;
15) Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
16) Matematiche superiori;
17) Meccanica analitica;
18) Meccanica quantistica;
19) Meccanica statistica;
20) Meccanica superiore;
21) Relatività;
22) Statistica matematica;
23) Storia delle matematiche;
24) Struttura della materia;
25) Teoria delle funzioni;
26) Teoria dei numeri;
27) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
28) Teoria matematica delle onde elettromagnetiche;
29) Topologia;

b) *Indirizzo didattico*

3° *anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di Analisi superiore;
2) Istituzioni di Geometria superiore;
3) Istituzioni di Fisica matematica;
4) Matematiche complementari I o II;

4° *anno*:

Insegnamento fondamentale:

1) Matematiche complementari II o I;
2) Due insegnamenti complementari, di cui uno almeno ad indirizzo fisico;

Insegnamenti complementari:

1) Algebra superiore;
2) Analisi funzionale;
3) Analisi superiore;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Calcoli numerici e grafici;
6) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica (**);
7) Complementi di fisica generale (*);
8) Fisica matematica;
9) Fisica superiore (*);
10) Geodesia;
11) Geometria differenziale;
12) Geometria superiore;
13) Istituzioni di fisica teorica (*);
14) Logica matematica;
15) Matematica finanziaria ed attuariale;
16) Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
17) Matematiche superiori;
18) Meccanica analitica;
19) Storia delle matematiche;
20) Struttura della materia;
21) Teoria dei numeri;
22) Teoria delle funzioni;
23) Topologia;

(*) Insegnamenti ad indirizzo fisico.

NORME COMUNI

Art. 80. — I corsi di Analisi matematica, di Geometria, di Fisica generale constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica per frequenza alla seconda.

I corsi di Analisi matematica I e di Geometria I sono propedeutici per frequenza al corso di Meccanica razionale.

Gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e gli insegnamenti di Istituzioni di Analisi superiore,

Istituzioni di Geometria superiore, Istituzioni di Fisica matematica, Matematiche complementari I e II sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Per ciascun insegnamento fondamentale o complementare vi è un esame finale.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I e Algebra.

Ai fini della successione degli esami devono essere osservate le seguenti precedenze:

1) gli esami di Algebra, Analisi matematica I e Geometria I devono precedere gli esami di Analisi matematica II e di Geometria II;

2) l'esame di Analisi matematica II deve precedere l'esame di Meccanica razionale:

3) gli esami di Analisi matematica II e Geometria II devono precedere gli esami di tutte le materie del secondo biennio;

4) l'esame di Fisica generale I deve precedere lo esame di Fisica generale II e questo deve precedere tutti gli esami ad indirizzo fisico del secondo biennio;

5) l'esame di Meccanica razionale deve precedere l'esame di Istituzioni di Fisica matematica e questo deve precedere l'esame di Fisica matematica;

6) gli esami di Istituzioni di Analisi superiore e di Istituzioni di Geometria superiore devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi superiore e di Geometria superiore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Detto esame di laurea consta:

*a*) di una prova, scritta ed orale, intesa ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline matematiche del corso di studi seguito;

*b*) della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi), che per l'indirizzo generale deve essere relativa ad una ricerca originale, e di due argomenti (tesine orali).

L'argomento della tesi deve essere in ogni caso scelto in una delle discipline che non siano quelle contrassegnate con (*) nell'art. 79.

La Commissione per la prova di cultura generale è proposta dal preside della Facoltà e nominata dal rettore.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Gli articoli 87 e 88 relativi al corso di laurea in Matematica e fisica sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 70.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 *settembre* 1961, *n.* **1146**.

**Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 292, relativo agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Oculistica è aggiunto quello di: « Ortottica e mobilità oculare ».

Art. 293, relativo alla Scuola di specializzazione in Oculistica, è aggiunto il seguente comma:

« Il numero complessivo di studenti iscritti ai tre anni del corso di specializzazione è di venti ».

Gli articoli 314, 315, 316 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale*

Art. 314. — La Scuola ha la durata di due anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Demografia e statistica sanitaria;
2) Legislazione sanitaria e medica preventiva;
3) Malattie infettive e parassitarie;
4) Chimica applicata all'igiene;
5) Fisica applicata all'igiene;
6) Microbiologia;
7) Ingegneria sanitaria;
8) Epidemiologia e profilassi generale;
9) Epidemiologia e profilassi speciale;
10) Igiene speciale;
11) Tecnica ed esercitazioni di laboratorio.

Art. 315. — Gli esami di profitto sono distribuiti in due anni.

Alla fine del primo anno sono da superare gli esami di:

1) Demografia e statistica sanitaria;
2) Epidemiologia e profilassi generale;
3) Chimica applicata all'igiene;
4) Fisica applicata all'igiene;
5) Microbiologia;
6) Ingegneria sanitaria.

Alla fine del secondo anno sono da superare gli esami di:

1) Legislazione sanitaria e medicina preventiva;
2) Malattie infettive e parassitarie;
3) Epidemiologia e profilassi speciale;
4) Igiene speciale;
5) Tecnica ed esercitazioni di laboratorio.

Art. 316. — Il numero degli iscritti non può superare i quaranta per ogni anno. L'ammissione alla Scuola viene regolata da un esame scritto vertente su un tema di epidemiologia e di igiene generale e speciale.

Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma consistenti in tre prove:

una di laboratorio, riguardante le materie per le quali nei due anni si sono fatte esercitazioni pratiche;

una orale di igiene e generale e speciale a la discussione di una dissertazione scritta, precedentemente depositata nella segreteria della Facoltà di medicina.

Dopo l'art. 380, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare*

Art. 381. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare.

Art. 382. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in Chirurgia vascolare è di due anni.

Art. 383. — Possono ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è di venti in ogni anno di corso.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 384. — La Scuola è costituita presso l'Istituto di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ed è diretta dal titolare della cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, coadiuvato da docenti particolarmente competenti in Patologia chirurgica vascolare.

Art. 385. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1) Anatomia macro e microscopia dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia della circolazione periferica e della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica delle malattie dell'apparato vascolare;
4) Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare;
5) Studio radiologico delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse dermatologico.

2° *anno*:

7) Malattie delle arterie;
8) Malattie delle vene;
9) Malattie dei piccoli vasi;
10) Malattie del sistema linfatico;
11) Terapia medica delle malattie vascolari;
12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari.

Art. 386. — Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche.

Art. 387. — E' necessaria per l'ammissione agli esami la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni.

Art. 388. — Il superamento degli esami del primo anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 389. — Alla fine del corso i candidati all'esame di diploma dovranno presentare la dissertazione scritta su un argomento di patologia vascolare, da discutere in sede di diploma e dovranno sostenere una prova clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 68.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1147.

**Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 49 è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree:

in Chimica;
in Chimica industriale;
in Fisica;
in Matematica;
in Scienze naturali;
in Scienze biologiche;
in Scienze geologiche.

**L'art. 53 relativo al corso di laurea in Scienze matematiche è abrogato e sostituito dal seguente:**

*Laurea in Matematica*

Art. 53. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica o quello di maturità scientifica.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente deve dichiarare quale dei tre indirizzi intende scegliere.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I;

2° *anno*:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Gli insegnamenti di Analisi matematica, Geometria, Fisica generale constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di:

Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Sono insegnamenti obbligatori per il secondo biennio:

*per l'indirizzo generale*:

3° *anno*:
1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica;
4) Un insegnamento complementare;

4° *anno*:
1) Analisi superiore;
2) Geometria superiore;
3) Un insegnamento complementare;

*per l'indirizzo didattico*:

3° *anno*:
1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica;
4) Matematiche complementari I (con esercitazioni);

4° *anno*:
1) Matematiche complementari II (con esercitazioni);
2) Un insegnamento complementare;
3) Un insegnamento complementare;

*per l'indirizzo applicativo*:

3° *anno*:
1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica;
4) Un insegnamento complementare;

4° *anno*:
1) Calcolo numerico (con esercitazioni);
2) Calcolo delle probabilità;
3) Un insegnamento complementare.

Sono insegnamenti complementari:

*per l'indirizzo generale*:

*I Gruppo*:
1) Algebra superiore;
2) Analisi funzionale;
3) Calcolo delle probabilità;
4) Fisica matematica;
5) Geometria algebrica;
6) Geometria differenziale;
7) Matematiche superiori;
8) Teoria dei numeri;
9) Teoria delle funzioni;
10) Topologia;

*II Gruppo*:
1) Cibernetica e teoria dell'informazione;
2) Istituzioni di fisica nucleare;
3) Istituzioni di fisica teorica;
4) Metodi matematici della fisica;
5) Strutture della materia;

*per l'indirizzo didattico*:

*I Gruppo*:
1) Calcolo delle probabilità;
2) Calcolo numerico (con esercitazioni);
3) Geometria differenziale;
4) Logica matematica;
5) Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
6) Matematica finanziaria ed attuariale;
7) Storia delle matematiche;
8) Teoria delle funzioni;

*II Gruppo*:
1) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
2) Complementi di fisica generale;
3) Fisica terrestre;
4) Istituzioni di Fisica nucleare;
5) Istituzioni di Fisica teorica;
6) Metodi matematici della fisica;
7) Struttura della materia;

*per l'indirizzo applicativo*:

*I Gruppo*:
1) Economia matematica;
2) Fisica matematica;
3) Geometria differenziale;
4) Logica matematica;
5) Matematica finanziaria ed attuariale;
6) Meccanica statistica;
7) Statistica matematica;
8) Teoria delle funzioni;
9) Teoria delle vibrazioni;
10) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

*II Gruppo*:
1) Astronomia;
2) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
3) Cibernetica e teoria dell'informazione;
4) Fisica terrestre;
5) Geodesia;
6) Istituzioni di Fisica nucleare;
7) Istituzioni di Fisica teorica;
8) Metodi matematici della fisica;
9) Struttura della materia.

Per tutti gli indirizzi uno dei due insegnamenti complementari prescritti deve essere scelto tra gli insegnamenti del primo gruppo ed uno tra quelli del secondo gruppo.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Per gli esami dovranno osservarsi le seguenti propedeuticità:

1) l'esame di analisi matematica I deve precedere quello di analisi matematica II e questo deve precedere l'esame di Istituzioni di analisi superiore;

2) gli esami di Geometria I ed Algebra devono precedere quello di Geometria II e questo deve precedere l'esame di Istituzioni di geometria superiore;

3) gli esami di Analisi matematica II e di Fisica generale I devono precedere l'esame di Meccanica razionale e questo deve precedere l'esame di Istituzioni di Fisica matematica;

4) l'esame di Fisica generale I deve precedere quello di Fisica generale II.

L'esame di laurea comprende per ciascun indirizzo un lavoro scritto il quale per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale: l'esame di laurea comprenderà inoltre una prova orale di cultura generale sulle scienze matematiche e l'esposizione e discussione di una tesina orale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta mensione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 54, relativo al corso di laurea in Matematica e Fisica, è soppresso.

Art. 61. — Sono abrogati i commi quarto e quinto. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Per le lauree in Chimica, Chimica industriale e Scienze geologiche l'esame eventuale di Analisi matematica I deve precedere quello di Analisi matematica II e questo deve precedere l'esame di Meccanica razionale.

Art. 64. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

L'esame di laurea per i corsi di Chimica, Chimica industriale, Fisica, Scienze naturali, Scienze biologiche e Scienze geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in tema riferentesi a uno degli insegnamenti fondamentali o complementari, propri della laurea cui egli aspira, e su almeno due altri argomenti scelti dalla Commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato insieme con la dissertazione, e riferentesi a materie diverse tra loro e da quella in cui fu compilata la dissertazione scritta. Argomenti che siano stati svolti nel corso di qualche insegnamento non possono essere presentati per la dissertazione orale dell'esame di laurea.

Il secondo comma è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO

*Visto, il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 66.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1961.

**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per la assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1961, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la nota n. 10355/40 del 18 luglio 1961, con la quale il Ministero del tesoro designa, per la nomina a consigliere dell'Ente predetto, il dott. Guido Guidotti, in rappresentanza del Ministero medesimo ed in sostituzione del dott. Paolo Tiralosi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Guido Guidotti è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Paolo Tiralosi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a San Rossore, addì 16 agosto 1961

GRONCHI

SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1961*
*Registro n. 9 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 187.* — BARONE

(7176)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1961.

**Nomina di revisori ufficiali dei conti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte, rassegnate per la 2ª sessione ordinaria del 1960, dalla Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, confermata con altro decreto del 16 luglio 1955, e rinnovata con decreto ministeriale 27 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio detto;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco alligato.

Roma, addì 23 ottobre 1961

*Il Ministro:* GONELLA

| COGNOME E NOME | Data di nascita | Luogo di nascita | Residenza | Iscrizione albi professionali |
|---|---|---|---|---|
| 1. Adelasco Ruggero | 16-12-1919 | Montichiari | Milano | Dott. comm. |
| 2. Aghina Giacomo | 9- 8-1902 | Prelà | Roma | Non iscritto |
| 3. Aiazzi Aiazzo | 26 10-1896 | Firenze | Milano | Non iscritto |
| 4. Alagna Luigi | 5- 1-1897 | Palermo | Palermo | Ragioniere |
| 5. Alemanno Carlo | 23- 6-1903 | Taranto | Roma | Dott. comm. |
| 6. Alfieri Giuseppe | 13- 2-1902 | Montefusco | Lucca | Non iscritto |
| 7. Alibrandi Giuseppe | 30- 1-1913 | Gaggi | Catania | Dott. comm. |
| 8. Aloni Luigi Felice | 6- 3-1914 | Genova | Savona | Ragioniere |
| 9. Ambrosino Giuseppe | 3- 4 1903 | Nola | Nola | Non iscritto |
| 10. Anconelli Serafino | 4- 9-1911 | Massalombarda | Massalombarda | Ragioniere |
| 11. Antonucci Dario | 8-11-1923 | Castel di Sangro | Torino | Ragioniere |
| 12. Babini Eber | 4-10-1914 | Bologna | Grosseto | Dott. comm. |
| 13. Baglio Antonio | 20- 9-1908 | Napoli | Roma | Non iscritto |
| 14. Baldesi Pier Carlo | 17- 4-1915 | Firenze | Firenze | Dott. comm. |
| 15. Baldisserri Giulio | 7- 8-1907 | Ravenna | Ravenna | Non iscritto |
| 16. Balduini Edoardo | 25- 5-1893 | Casale Monferrato | Torino | Ragioniere |
| 17. Barison Bruno | 13- 7-1908 | Trieste | Trieste | Non iscritto |
| 18. Battaglia Francesco | 18- 9-1901 | Vittoria | Genova | Ragioniere |
| 19. Bellotti Giuseppe | 4- 8-1915 | Novara | Novara | Dott. comm. |
| 20. Benvenuto Cesare Renato | 10- 6-1915 | Foggia | Foggia | Dott. comm. |
| 21. Beolchini Franco | 29-10-1920 | Pavia | Pavia | Dott. comm. |
| 22. Beretta Mario | 26- 1-1916 | Lecco | Bolzano | Non iscritto |
| 23. Berneri Mario | 18- 8-1906 | Brescia | Bergamo | Dott. comm. |
| 24. Bertolini Giuseppe | 23- 8-1910 | Isera | Milano | Non iscritto |
| 25. Bianchi Tancredi | 12- 6-1928 | Caravaggio | Caravaggio | Dott. comm. |
| 26. Bianciardi Enzo | 16- 2-1913 | Siena | Siena | Dott. comm. |
| 27. Bianconi Eugenio | 19- 8-1913 | Imola | Imola | Dott. comm. |
| 28. Bizzozero Mario | 1- 5-1902 | Milano | Seveso | Dott. comm. |
| 29. Bodini Renzo | 18-12-1912 | Cremona | Cremona | Dott. comm. |
| 30. Bonivento Ferruccio | 12-10-1903 | Artegna | Venezia | Dott. comm. |
| 31. Borin Antonio | 28- 7-1893 | Castelbaldo | Merano | Dott. comm. |
| 32. Borromeo Antonio | 7- 6-1917 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 33. Bossi Giuseppe | 27-10-1916 | Peschiera del Garda | Verona | Dott. comm. |
| 34. Bosisio Oliviero | 19- 4-1904 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 35. Botteon Mario | 26- 3-1930 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 36. Bregante Domenico | 18- 3-1912 | Lerici | Genova | Dott. comm. |
| 37. Bricchi Mario | 11- 7-1918 | Voghera | Milano | Dott. comm. |
| 38. Brosio Felice | 7- 7-1893 | Torino | Roma | Non iscritto |
| 39. Bulgarelli Rinaldo detto « Renato » | 5- 7-1903 | Ravenna | Ravenna | Ragioniere |
| 40. Butti Plinio | 30- 6-1911 | Como | Como | Dott. comm. |
| 41. Caiati Giovanni | 1- 4-1907 | Bitonto | Ferrara | Dott. comm. |
| 42. Caio Severino | 4- 5-1920 | Crema | Portici Bellavista | Non iscritto |
| 43. Cambieri Giuseppe | 24- 5-1896 | Pavia | Roma | Dott. comm. |
| 44. Cantagalli Paolo | 29- 5-1911 | Lugo | Lugo | Dott. comm. |
| 45. Capeccioni Claudio | 9- 4-1907 | Genova-Cornigliano | Roma | Dott. comm. |
| 46. Cappa Francesco | 9- 8-1921 | Casale Monferrato | Casale Monferrato | Avvocato |
| 47. Carbonara Pietro | 24-10-1910 | Triggiano | Triggiano | Dott. comm. |
| 48. Cardelli Santucci Giulio | 15- 1-1915 | Terni | Roma | Avvocato |
| 49. Caresano Pietro | 17-10-1902 | Lomello | Varese | Non iscritto |
| 50. Caronni Eligio | 5- 2-1901 | Saronno | Varese | Non iscritto |
| 51. Cassano Giuseppe | 1- 1-1906 | Taranto | Roma | Avvocato |
| 52. Castagnoli Pietro | 30- 6-1911 | Roma | Roma | Non iscritto |
| 53. Castellana Vittorio | 26- 2 1912 | Palermo | Milano | Ragioniere |
| 54. Castiglioni Leonardo | 29- 6-1916 | Sesto S. Giovanni | Milano | Non iscritto |
| 55. Cattaneo Guido | 25- 9-1904 | Formicara | Legnano | Dott. comm. |
| 56. Cattaneo Mario | 24- 7-1930 | Genova | Milano | Dott. comm. |
| 57. Cavina Francesco | 22- 9-1896 | Massalombarda | Bologna | Non iscritto |
| 58. Celpa Franco | 16- 2-1913 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 59. Cena Silvio | 1- 3-1923 | Chivasso | Chivasso | Dott. comm. |
| 60. Cerri Alberto | 3- 7-1912 | Livorno | Livorno | Dott. comm. |
| 61. Chemello Antonio | 28- 7-1925 | Belluno | Bolzano | Dott. comm. |

| COGNOME E NOME | Data di nascita | Luogo di nascita | Residenza | Iscrizione albi professionali |
|---|---|---|---|---|
| 62. Chiappa Bruno | 10- 7-1915 | Milano | Milano | Non iscritto |
| 63. Ciafani Fidia | 14- 8-1921 | Roma | Roma | Dott. comm. |
| 64. Ciapparelli Alberto | 8-12-1916 | Olgiate Comasco | Olgiate Comasco | Dott. comm. |
| 65. Clementelli Demetrio | 7- 3-1897 | Matera | Roma | Non iscritto |
| 66. Colella Nicola | 13- 7-1915 | Bari | Bari | Dott. comm. |
| 67. Coletta Guido | 27- 2-1920 | Barletta | Roma | Dott. comm. |
| 68. Costantini Leo | 17- 3-1914 | Venezia | Lido-Venezia | Non iscritto |
| 69. Cozzi Silvio | 23-11-1911 | Napoli | Roma | Non iscritto |
| 70. Cucci Carlo | 29- 1-1904 | Foggia | Verona | Ragioniere |
| 71. Cultrera Raffaele | 19-11-1896 | Chiaramonte Gulfi | Roma | Attuario |
| 72. Dal Palù Giuseppe | 5- 6-1897 | Venezia | Roma | Non iscritto |
| 73. Dalla Bona Otello-Tiberio | 11-11-1899 | Avio | Vicenza | Non iscritto |
| 74. Dalla Giovanna Sergio | 2- 5-1922 | Piacenza | Piacenza | Ragioniere |
| 75. Dalla Pria Gino Giuseppe | 13-11-1895 | Campo San Martino | Roma | Non iscritto |
| 76. D'Amico Bonaventura | 9-12-1894 | Crotone | Milano | Non iscritto |
| 77. D'Antonis-Onofri Luciano | 1- 7-1921 | Roma | Roma | Dott. comm. |
| 78. Dazzo Egidio Virgilio | 20- 5-1897 | Costa di Rovigo | Roma | Non iscritto |
| 79. De Feo Sossio | 3- 1-1906 | Foggia | Milano | Non iscritto |
| 80. De Bonis Alberto | 13- 4-1904 | Brescia | Pinerolo | Dott. comm. |
| 81. De Giovanni Gaetano | 15- 8-1895 | Milano | Palermo | Non iscritto |
| 82. Delodi Gustavo | 22- 3-1932 | Milano | Milano | Proc. legale |
| 83. Di Falco Concetto | 25- 9-1906 | Siracusa | Siracusa | Non iscritto |
| 84. Di Lullo Adriano | 2- 3-1920 | Sanremo | Bergamo | Ragioniere |
| 85. d'Incalci Nicomede | 10-12-1905 | San Severo | Pescara | Non iscritto |
| 86. Di Pasca Umberto | 8-12-1908 | Potenza | Potenza | Avvocato |
| 87. Di Rocco Giuseppe | 22- 7-1898 | Corfinio | Venezia | Non iscritto |
| 88. Donelli Vincenzo | 27-12-1933 | Rimini | Bologna | Dott. comm. |
| 89. Fagandini Giorgio | 1-10-1928 | Parma | Parma | Dott. comm. |
| 90. Falabella Luigi | 9-10-1910 | Amendolara | Milano | Avvocato |
| 91. Farias Aldo | 6- 2-1910 | Napoli | Roma | Dott. comm. |
| 92. Fauci Giuseppe | 1-10-1916 | Pisa | Roma | Non iscritto |
| 93. Ferlosio Giovanni | 9- 4-1922 | Castelnuovo Scrivia | Como | Dott. comm. |
| 94. Ferrari Pasquale | 27- 3-1921 | Nervi-Genova | Genova | Non iscritto |
| 95. Ferrario Antonio Rodolfo | 11- 5-1923 | Monza | Monza | Dott. comm. |
| 96. Ferrato Evandro | 12- 2-1900 | Padova | Padova | Non iscritto |
| 97. Fiumana Carlo Alberto | 1- 1-1919 | Forlì | Roma | Dott. comm. |
| 98. Forte Vittorio | 18- 3-1896 | Rotonda | Milano | Non iscritto |
| 99. Franzoia Giovanni Maria | 26-11-1915 | Feltre | Milano | Dott. comm. |
| 100. Fraschetti Vittorio | 29- 7-1917 | Roma | Roma | Dott. comm. |
| 101. Freschi Rinaldo | 18-11-1922 | Prato | Firenze | Dott. comm. |
| 102. Fuzzi Giorgio | 3- 6-1916 | Bologna | Bologna | Dott. comm. |
| 103. Gabellini Arrigo | 19-10-1916 | Bologna | Bologna | Avvocato |
| 104. Gallo Giuseppe | 26- 1-1905 | Napoli | Roma | Non iscritto |
| 105. Gallotti Roberto | 6- 6-1930 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 106. Garegnani Walter | 15- 9-1926 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 107. Germe Rodolfo | 24-11-1904 | Trieste | Trieste | Dott. comm. |
| 108. Ghibellini Annibale | 12- 1-1907 | Vicenza | Genova | Avvocato |
| 109. Ghislanzoni Mario | 26- 3-1919 | Lecco | Lecco | Non iscritto |
| 110. Giacomelli Ottorino | 30- 8-1897 | Roma | Roma | Non iscritto |
| 111. Giancola Otello Bruno | 11- 1-1915 | Udine | Milano | Dott. comm. |
| 112. Giannantoni Giuseppe | 8-11-1890 | Milano | Bologna | Non iscritto |
| 113. Giuliani Carlo | 26-11-1922 | Occhiobello | Ferrara | Dott. comm. e rag. |
| 114. Giunta Giuseppe Salvatore | 1- 1-1902 | Caltanissetta | Milano | Dott. comm. |
| 115. Giuseppone Camillo | 30-11-1903 | Napoli | Roma | Non iscritto |
| 116. Giussani Giampiero | 28- 5-1927 | Milano | Milano | Non iscritto |
| 117. Granata Luigi | 17- 8-1918 | Milano | Milano | Non iscritto |
| 118. Grieco Mario | 13- 5-1917 | Macerata | Vicenza | Dott. comm. |
| 119. Lagattolla Sidi-Said | 28- 6-1912 | Genova | Torino | Dott. comm. |
| 120. Lagomarsino Emilio | 17-11-1892 | Genova | Genova | Dott. comm. |
| 121. La Nasa Antonino | 8- 6-1897 | Palermo | Palermo | Non iscritto |
| 122. Lancia Romeo Tommaso | 17- 8-1926 | Roma | Roma | Ragioniere |

| COGNOME E NOME | Data di nascita | Luogo di nascita | Residenza | Iscrizione albi professionali |
|---|---|---|---|---|
| 123. La Pietra Vincenzo | 19- 8-1924 | Sora | Sora | Dott. comm. |
| 124. Laudanna Ermanno | 9- 8-1915 | Acireale | Milano | Non iscritto |
| 125. Leante Luigi | 30- 6-1908 | Galatone | Roma | Non iscritto |
| 126. Lessi Gastone | 23-10-1911 | Livorno | Livorno | Dott. comm. e rag. |
| 127. Liuzzi Achille | 27- 2-1909 | Martina Franca | Roma | Non iscritto |
| 128. Locati Giuseppe | 17- 5-1904 | Vermezzo | Milano | Avvocato |
| 129. Lumetti Clinio | 16- 1-1921 | Reggio Emilia | Reggio Emilia | Dott. comm. |
| 130. Lupi Emilio | 16- 8-1896 | San Giuliano Terme | Pisa | Ragioniere |
| 131. Maggio Luigi | 23- 8-1910 | Lecce | Lecce | Dott. comm. |
| 132. Magnoni Antonio | 23- 2-1919 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 133. Manca Giovanni | 21- 7-1924 | Genova | Roma | Avvocato |
| 134. Mannino Bartolo | 25-11-1895 | San Piero Patti | Milano | Dott. comm. |
| 135. Marcora Giuseppe | 18- 3-1931 | Canegrate | Canegrate | Dott. comm. |
| 136. Marcato Luigi | 14- 1-1878 | Torino | Torino | Ragioniere |
| 137. Marchesano Italo | 28- 2-1918 | Apricale | Torino | Ragioniere |
| 138. Marinoni Giorgio | 5- 3-1923 | Milano | Milano | Ragioniere |
| 139. Mascarin Remo | 18- 6-1924 | Alessandria | Alessandria | Ragioniere |
| 140. Massellani Paolo Pietro | 27- 6-1900 | Ostellato | Ferrara | Ragioniere |
| 141. Mattalia Pierino | 20- 7-1905 | Pinerolo | Pinerolo | Dott. comm. |
| 142. Materozzi Mario | 7- 8-1912 | Siena | Firenze | Dott. comm. |
| 143. Mauri Luigi | 23- 7-1906 | Sesto San Giovanni | Milano | Ragioniere |
| 144. Mazzeo Luigi | 7-10-1923 | Pescopagano | Napoli | Professore |
| 145. Meazza Bianco | 26- 9-1912 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 146. Merlo Ernesto | 11-10-1927 | Pavia | Pavia | Dott. comm. e procuratore legale |
| 147. Mignano Candeloro | 9-10-1922 | Gaeta | Latina | Dott. comm. |
| 148. Milito-Pagliara Fabio | 27- 7-1911 | Pontecagnano-Faiano | Salerno | Dott. comm. |
| 149. Milone Pietro Antonio | 6- 6-1911 | Volpiano | Torino | Dott. comm. |
| 150. Minieri Raffaele | 14- 7-1921 | Napoli | Napoli | Dott. comm. |
| 151. Minio Antonio | 8- 1-1923 | Cassano Ionio | Roma | Dott. comm. |
| 152. Miselli Giuseppe | 15-10-1907 | Sassuolo | Sassuolo | Dott. comm. |
| 153. Monasterolo Enrico Benedetto | 25- 6-1912 | Savigliano | Savigliano | Non iscritto |
| 154. Montaccini Giuseppe | 7- 3-1895 | Palestrina | Roma | Dott. comm. |
| 155. Montanari Ettore | 18- 9-1927 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 156. Monzini Giuseppe | 5- 6-1897 | Milano | Milano | Avvocato |
| 157. Moradei Bruno | 18- 8-1908 | Firenze | Firenze | Ragioniere |
| 158. Moranduzzo Giorgio | 25- 9-1912 | Recoaro Terme | Genova | Ragioniere |
| 159. Moricci Marino | 19- 6-1922 | Roma | Roma | Dott. comm. |
| 160. Moro Gustavo | 16- 2-1893 | Venezia | Roma | Non iscritto |
| 161. Moro Visconti Giorgio | 12-10-1930 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 162. Morosetti Carlo Alberto | 10- 7-1897 | Monselice | Roma | Non iscritto |
| 163. Mortello Antonio | 2-10-1916 | Alghero | Genova | Dott. comm. |
| 164. Mulassano Pier Luigi Vincenzo | 8- 6-1913 | Milano | Milano | Avvocato |
| 165. Musacchia Celestino | 14- 8-1915 | Palermo | Roma | Non iscritto |
| 166. Naletto Mario Innocente | 20- 3-1912 | Verona | Verona | Dott. comm. e attuario |
| 167. Orengo Giuseppino | 4- 9-1920 | Genova | Roma | Ragioniere |
| 168. Orsini Giorgio | 5- 1-1913 | Gorizia | Gorizia | Non iscritto |
| 169. Pagano Leonardo | 22- 1-1891 | Torre Annunziata | Torre Annunziata | Dott. comm. |
| 170. Pagliani Corrado | 11- 1-1910 | Parma | Parma | Ragioniere |
| 171. Panicucci Ivo | 25-11-1920 | Terricciola | Prato | Ragioniere |
| 172. Pantani Guido | 24- 5-1916 | Ponte Buggianese | S. Croce sull'Arno | Dott. comm. |
| 173. Pantera Giuseppe | 23- 2-1923 | Pescia | Pescia | Dott. comm. |
| 174. Pappalardo Giuseppe | 11- 1-1909 | Catania | Catania | Non iscritto |
| 175. Paulato Mario Bruno | 23- 9-1921 | Monaco di Baviera | Bolzano | Ragioniere |
| 176. Perone Giuseppe | 19- 3-1903 | Cava Manara | Milano | Non iscritto |
| 177. Petracco Augusto | 21- 1-1906 | Trieste | Trieste | Non iscritto |
| 178. Petrolati Ennio | 8- 1-1923 | Roma | Roma | Non iscritto |
| 179. Pezzatini Agostino | 21-12-1900 | Roma | Roma | Non iscritto |
| 180. Pierini Enrico | 14- 3-1916 | Corinaldo | Ancona | Dott. comm. |
| 181. Pinotti Andrea | 21-12-1918 | Parma | Parma | Avvocato |

| COGNOME E NOME | Data di nascita | Luogo di nascita | Residenza | Iscrizione albi professionali |
|---|---|---|---|---|
| 182. Pizzamiglio Ezio | 25- 4-1912 | Milano | Quarona Sesia | Non iscritto |
| 183. Ponti Emanuele | 18-10-1906 | Torino | Torino | Dott. comm. |
| 184. Porciani Silvestro | 15- 2-1892 | Pistoia | Roma | Non iscritto |
| 185. Quintavalle Dario | 30-11-1890 | Gaeta | Roma | Non iscritto |
| 186. Raicevich-Mazzola Gaspare | 16- 6-1896 | Porto Said | Milano | Avvocato |
| 187. Rava Giacomo | 19-11-1904 | Torino | Torino | Dott. comm. |
| 188. Reverdini Carlo | 26- 6-1907 | Milano | Milano | Avvocato |
| 189. Ricci Arcangelo | 20-12-1915 | Maranello | Modena | Ragioniere |
| 190. Rizzi Annibale | 12- 9-1902 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 191. Rizzi Elpidio | 23- 8-1904 | Gorizia | Milano | Dott. comm. |
| 192. Rocca Giovanni | 29- 3-1898 | Roma | Roma | Non iscritto |
| 193. Rodriguez Ferdinando | 1- 5-1915 | Atripalda | Milano | Avvocato |
| 194. Rognoni Mario | 3- 5-1896 | Binasco | Binasco | Non iscritto |
| 195. Romano Giovanni | 28- 6-1904 | Torino | Torino | Dott. comm. |
| 196. Rombelli Carlo | 12- 3-1926 | Vercelli | Genova | Dott. comm. |
| 197. Rondinone Francesco Paolo | 25- 9-1925 | Matera | Omegna | Dott. comm. |
| 198. Rossi Francesco | 5- 7-1904 | Cairate Olona | Milano | Ragioniere |
| 199. Rossi Gaspare | 31- 7-1911 | Maida | Pavia | Dott. comm. |
| 200. Rossini Luigi Vittorio | 24- 4-1914 | Foligno | Genova | Non iscritto |
| 201. Rufini Gabriele | 22-11-1915 | Caprarola | Roma | Dott. comm. |
| 202. Ruggeri Ruggiero | 22- 7-1930 | Frascati | Roma | Ragioniere |
| 203. Sabolo Diego | 7- 6-1924 | Salerano Canavese | Ivrea | Ragioniere |
| 204. Sacchi Marcello | 12- 7-1914 | Milano | Milano | Dott. comm. |
| 205. Salvalaggio Giacomo | 8-10-1902 | Terni | Cremona | Dott. comm. |
| 206. Sanduzzi Alessandro | 9- 9-1899 | Sarno | Roma | Dott. comm. |
| 207. Santagati Rosario Filippo | 4-10-1920 | Catania | Milano | Dott. comm. |
| 208. Scipio Rosario | 2-10-1910 | Valentano | Viterbo | Ragioniere |
| 209. Schanzer Giorgio | 19-11-1925 | Roma | Roma | Non iscritto |
| 210. Schisa Errico | 23- 7-1922 | Napoli | Napoli | Dott. comm. |
| 211. Scuderi Aldo | 29- 1-1923 | Salerno | Salerno | Dott. comm. |
| 212. Semenza Aldo | 8- 4-1923 | Milano | Milano | Avvocato |
| 213. Serrantoni Claudio | 14- 9-1927 | Bologna | Milano | Dott. comm. |
| 214. Signori Angelo | 29-10-1912 | Pozzolengo | Mantova | Dott. comm. |
| 215. Silvestrini Gian Paolo | 2-12-1928 | Faenza | Faenza | Ragioniere |
| 216. Smiderle Piero | 18- 5-1907 | Rapallo | Milano | Dott. comm. |
| 217. Solina Achille | 6- 8-1906 | Trapani | Roma | Dott. comm. |
| 218. Spera Raffaele | 17-12-1909 | Milano | Milano | Non iscritto |
| 219. Stajano Mario | 12- 6-1898 | Napoli | Roma | Non iscritto |
| 220. Stammati Gaetano | 5-10-1908 | Napoli | Roma | Non iscritto |
| 221. Strada Emilio | 13- 1-1912 | Milano | Milano | Non iscritto |
| 222. Tamburini Tomaso | 18-10-1925 | Bologna | Bologna | Dott. comm. |
| 223. Terrin Demetrio | 15- 7-1922 | Padova | Padova | Dott. comm. |
| 224. Timossi Attilio | 28- 8-1912 | Acqui | Genova | Dott. comm. |
| 225. Tomasino Andrea | 11- 4-1911 | Palermo | Palermo | Dott. comm. |
| 226. Tommasi Mario Giulio | 30- 8-1919 | Verona | Verona | Dott. comm. |
| 227. Torrigiani Roberto | 21- 6-1925 | Firenze | Firenze | Dott. comm. |
| 228. Tozzi Silio | 26- 8-1912 | Piombino | Rosignano Marittimo | Dott. comm. |
| 229. Trumpj Oscar | 22- 7-1911 | Sampierdarena | Genova | Dott. comm. |
| 230. Tupputi Benedetto | 3- 4-1915 | Milano | Novara | Dott. comm. |
| 231. Turnaturi Francesco | 1- 1-1914 | Catania | Roma | Dott. comm. |
| 232. Uccello Attilio | 7- 4-1896 | La Spezia | La Spezia | Ragioniere |
| 233. Ulemi Ugo | 2-10-1880 | Firenze | Lucca | Dott. comm. |
| 234. Venere Fausto | 2- 3-1895 | Torre del Greco | Milano | Non iscritto |
| 235. Viani Elvio | 5-12-1924 | Lesignano dei Bagni | Soragna | Non iscritto |
| 236. Viberal Guido | 7- 5-1911 | Trieste | Trento | Avvocato |
| 237. Vinciguerra Rosario | 6- 1-1898 | Catania | Milano | Ragioniere |
| 238. Viscovich Carlo | 6- 5-1908 | Milano | Padova | Ragioniere |
| 239. Visioli Giotto | 30-11-1902 | Parigi | Milano | Dott. comm. |
| 240. Zacco Alberto | 1- 1-1900 | Milano | Milano | Non iscritto |

(6972) Roma, addì 16 ottobre 1961 *Il presidente della Commissione centrale:* Dott. Pietro PITTIRUTI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957.

Il giorno 19 ottobre 1961, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 marzo 1961, n. 436, è stato effettuato a Bonn lo scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957.

Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 40 il Trattato entrerà in vigore il 19 novembre 1961.

(7166)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione provinciale di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 222.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7191)

### Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 148, l'Amministrazione comunale di Martis (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7192)

### Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 146, l'Amministrazione comunale di Serrenti (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7193)

### Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 149, l'Amministrazione comunale di Ossi (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7194)

### Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 150, l'Amministrazione comunale di Nureci (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7195)

### Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 147, l'Amministrazione comunale di Sorso (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7196)

### Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 151, l'Amministrazione comunale di Serrenti (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7197)

### Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 322.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7198)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1961, registro n. 65, foglio n. 161, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 1959 con il quale era stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 29 agosto 1957 dal dott. Alfredo Onnis Frongia, gestore dell'Istituto di istruzione media non statale « Dante Alighieri » di Cagliari, avverso il decreto ministeriale 21 febbraio 1957, relativo alla revoca, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, del relativo riconoscimento legale alla scuola media, all'istituto magistrale e al liceo-ginnasio annessi all'istituto medesimo.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1961, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 29 agosto 1957 dal predetto dott. Alfredo Onnis Frongia avverso il decreto ministeriale 21 febbraio 1957.

(7148)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

**Corso dei cambi del 7 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | 620,60 | 620,63 | 620,605 | 620,61 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 600,50 | 600,35 | 600,50 | 600,80 | 599,75 | 600,50 | 600,65 | 600,50 | 600,50 | 600,25 |
| Fr. Sv. | 143,54 | 143,55 | 143,54 | 143,52 | 143,52 | 143,55 | 143,55 | 143,55 | 143,54 | 143,55 |
| Kr D. | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,135 | 90,15 | 90,15 | 90,13 | 90,15 | 90,15 | 90,15 |
| Kr. N. | 87,19 | 87,19 | 87,17 | 87,175 | 87,15 | 87,18 | 87,16 | 87,20 | 87,19 | 87,15 |
| Kr. Sv. | 120,01 | 119,96 | 119,985 | 119,99 | 120 — | 119,98 | 119,99 | 120 — | 119,98 | 120,05 |
| Fol. | 172,28 | 172,25 | 172,28 | 172,27 | 172,25 | 172,28 | 172,26 | 172,30 | 172,28 | 172,30 |
| Fr. B. | 12,46 | 12,465 | 12,472 | 12,47 | 12,46875 | 12,47 | 12,467 | 12,46 | 12,46 | 12,47 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,24 | 126,26 | 126,275 | 126,27 | 126,32 | 126,25 | 126,275 | 126,25 | 126,24 | 126,25 |
| Lst. | 1746,50 | 1746,40 | 1746,30 | 1746,35 | 1746,20 | 1746,57 | 1746,35 | 1746,40 | 1746,50 | 1746,35 |
| I m. occ. | 155,16 | 155,06 | 155,05 | 155,09 | 155 — | 155,16 | 155,075 | 155,20 | 155,16 | 155,15 |
| Scell. Austr. | 24,02 | 24,03 | 24,03 | 24,02875 | 24 — | 24,03 | 24,02875 | 24,03 | 24,02 | 24,03 |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,77 | 21,75 | 21,78 | 21,70 | 21,77 | 21,7725 | 21,79 | 21,78 | 21,78 |

**Media dei titoli del 7 novembre 1961**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 88,60 |
| Id. 3,50 % 1902 | 88,60 |
| Id. 5 % 1935 | 105,725 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,85 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,30 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,35 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,725 |
| Id. 5 % 1936 | 101,70 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 99,85 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) | 101,725 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 102,75 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 102,75 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 102,725 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 102,90 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,125 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,075 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 103,725 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,775 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 7 novembre 1961**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,602 |
| 1 Dollaro canadese | 600,725 |
| 1 Franco svizzero | 143,535 |
| 1 Corona danese | 90,132 |
| 1 Corona norvegese | 87,162 |
| 1 Corona svedese | 119,99 |
| 1 Fiorino olandese | 172,265 |
| 1 Franco belga | 12,468 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,272 |
| 1 Lira sterlina | 1746,35 |
| 1 Marco germanico | 155,082 |
| 1 Scellino austriaco | 24,029 |
| 1 Escudo Port. | 21,776 |

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

## Esito di ricorsi

Con decreto in data 3 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1961, foglio n. 396, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Munaro Vittorio avverso la decisione in data 2 luglio 1958 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Belluno respinse il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso sig. Munaro contro il provvedimento del sindaco di Chies d'Alpago, che in data 12 gennaio 1958 gli aveva negato l'aggiunta delle voci « vini e liquori da esportare » alla licenza in suo possesso per la vendita di generi alimentari e coloniali nella frazione Pedol d'Alpago.

**(7041)**

Con decreto in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 175, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Testoni Luigi avverso la decisione in data 13 maggio 1957, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Bologna respinse il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso sig. Testoni contro il provvedimento del sindaco di Galliera che, in data 29 ottobre 1956, gli aveva negato la licenza per la vendita di carni bovine, ovine, caprine e suine in detto Comune.

**(7207)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1961, registro n. 10, foglio n. 182, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal rag. Polli Salvatore avverso il provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio 6 marzo 1959, n. 292835, e le deliberazioni 12 dicembre 1958, numeri 519 e 520, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Latina, relative all'approvazione della graduatoria del pubblico concorso per esami e per titoli a due posti di vice ragioniere in prova ed alla nomina dei vincitori del concorso stesso.

**(7073)**

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, n. 1584 R/Gab. con cui al sig. Wanker Luigi nato a Castelrotto

il 4 maggio 1901 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vancheri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 aprile 1961 dal sig. Vancheri Luigi, figlio del predetto in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958 con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 settembre 1935, n. 1584 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vancheri Luigi nato a Castelrotto il 16 dicembre 1933 e residente a Castelrotto viene ripristinato nella forma tedesca di Wanker.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 ottobre 1961

*Il vice commissario del Governo*: PUGLISI

(7011)

---

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 2131 R/Gab., con cui alla signora Bernhard Paolina, nata a Malles Venosta il 15 agosto 1917, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Bernardi;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 17 luglio 1961 dalla predetta e dalla figlia Bernardi Francesca in atto residenti a Malles Venosta;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab., del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 2131 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Bernardi Paolina, nata a Malles Venosta il 15 agosto 1917 e della figlia Bernardi Francesca, nata a Tubre il 9 marzo 1935 e residenti a Malles Venosta, viene ripristinato nella forma tedesca di Bernhard.

Il sindaco del comune di Malles Venosta provvederà alla notifica del presente decreto alle interessate a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 ottobre 1961

*Il vice Commissario del Governo*: PUGLISI

(7088)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1961.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Decreta:

Art. 1.

*Concorsi per merito distinto*

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1961, ai fini del passaggio anticipato, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

| Materie o gruppi di materie | Numero dei posti messi a concorso | |
|---|---|---|
| | Concorso per esame e titoli | Concorso per soli titoli |
| *Ginnasi superiori* | | |
| 1. Materie letterarie | 19 | 5 |
| *Licei classici* | | |
| 2. Lettere italiane e latine | 7 | 3 |
| 3. Lettere latine e greche | 14 | 1 |
| 4. Storia e filosofia | 15 | 2 |
| 5. Soria dell'arte | 3 | 1 |
| 6. Matematica e fisica | 5 | 2 |
| 7. Scienze naturali, chimica, geografia | 10 | 1 |
| *Licei scientifici* | | |
| 8. Lettere italiane e latine | 10 | 1 |
| 9. Storia e filosofia | 8 | 2 |
| 10. Matematica e fisica | 6 | — |
| 11. Scienze naturali, chimica, geografia | 6 | 1 |
| 12. Lingua straniera: | | |
| Francese | 1 | 1 |
| Inglese | 4 | 1 |
| Tedesco | 4 | 1 |
| Spagnolo | — | — |
| 13. Disegno | 4 | — |
| *Istituti magistrali* | | |
| 14. Lettere italiane e storia | 17 | 1 |
| 15. Lettere latine e storia | 7 | 1 |
| 16. Filosofia e pedagogia | 14 | 3 |
| 17. Matematica e fisica | 9 | 1 |
| 18. Scienze naturali, chimica, geografia | 8 | 1 |
| 19. Disegno | 4 | — |
| 20. Musica e canto | — | — |
| 21. Maestra giardiniera | — | 1 |

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli*
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1961 appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

*a*) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

*b*) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

*c*) abbiano riportato negli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, numero 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche i professori i quali trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio).

La loro ammissione al presente concorso sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito relativa ai precedenti concorsi per merito distinto. In caso contrario essi s'intenderanno esclusi dalla ammissione al presente concorso.

Art. 3.

*Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli*
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1961 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

*a*) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

*b*) abbiano riportato negli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

*Termine per la presentazione delle domande.*
*Prove e diario di esami. Commissioni*

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione classica - Ufficio concorsi per merito distinto) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

*La tabella annessa al presente decreto determina in quali* concorsi è richiesta la prova scritta in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1961 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritto-grafica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

*Valutazione delle prove d'esame e dei titoli*

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove d'esame e venticinque ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove d'esame e tra le categorie di titoli previste per il concorso per soli titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

*a*) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

*b*) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1961.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

### Art. 6.

*Graduatorie - Effetti*

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato, rispettivamente, alla terza o quarta classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei Provveditorati agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1961, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

### Art. 7.

*Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità*

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatte su carta legale da L. 200 e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi per merito distinto, gli aspiranti indicheranno:

*a*) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

*b*) luogo e data di nascita;

*c*) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

*d*) istituto e sede dell'istituto d'appartenenza alla data del 1° ottobre 1961 nonchè quello di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

*e*) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

*f*) data di promozione ad ordinario;

*g*) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1961;

*h*) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2) Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento di servizio ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1961 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

3) I candidati ciechi o mutilati che si trovano nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

4) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

*a*) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 100 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61, nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

*b*) una copia dello stato di servizio civile rilasciata dal provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni foglio successivo aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

*c*) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata della dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

*d*) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1961, devono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che partecipino anche ai precedenti concorsi per merito distinto a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici; i certificati

attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1961

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *ottobre* 1961
*Registro n.* 65 *Pubblica istruzione, foglio n.* 53

**Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale**

| Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi | Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso | Prova di esame (scritta o grafica) |
|---|---|---|
| 1. Italiano, latino, greco, storia e geografia | Ruolo corrispondente del ginnasio | Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo. |
| 2. Lettere italiane e latine . . . | Ruolo corrispondente del liceo classico | Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino. |
| 3. Lettere latine e greche . . . . | Id. | Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico. |
| 4. Storia e filosofia . . . . . . | Id. | Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia. |
| 5. Storia dell'arte . . . . . . . | Id. | Prova scritta: illustrazione critica di una opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla Commissione. |
| 6. Matematica e fisica . . . . . | Id. | Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna). |
| 7. Scienze naturali, chimica e geografia | Id. | Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia. |
| 8. Lettere italiane e latine . . . . . | Ruolo corrispondente del liceo scientifico | Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino. |
| 9. Storia e filosofia . . . . . | Id. | Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia. |

| Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi | Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso | Prova di esame (scritta o grafica) |
|---|---|---|
| 10. Matematica e fisica . . . . . . | Ruolo corrispondente del liceo scientifico | Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna). |
| 11. Scienze naturali, chimica e geografia | Id. | Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia. |
| 12. Lingua straniera: Francese - Inglese - Tedesco - Spagnolo | Id. | Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario. |
| 13. Disegno . . . . . . . . . . . | Id. | Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro. |
| 14. Lettere italiane e storia . . . . | Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale | Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico. |
| 15. Lettere latine e storia . . . . . | Id. | Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino. |
| 16. Filosofia e pedagogia . . . . . | Id. | Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia. |
| 17. Matematica e fisica . . . . . . | Id. | Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna). |
| 18. Scienze naturali, chimica e geografia | Id. | Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia. |
| 19. Disegno . . . . . . . . . . | Id. | Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro. |
| 20. Musica e canto corale . . . . . | Id. | Prova scritta: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date. |
| 21. Maestra giardiniera . . . . . | Id. | Prova scritta: trattazione di un quesito di pedagogia, storico o didattico, relativo ai metodi per l'educazione dell'infanzia. |

*NOTE*:

*a)* la scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla Commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

*b)* la lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; e per i concorsi di cui ai numeri 6, 7, 10, 11, 17, 18, le necessarie dimostrazioni sperimentali.

(6839)

*Il Ministro*: Bosco

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

**Concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado:

licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054;

licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle Strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

*d*) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

*f*) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

*i*) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*l*) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

*m*) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno altresì esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno infine dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi mezzo entro il termine medesimo.

Art 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma appresso indicato, e di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale e pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale e pratica.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva della A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1º agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio

dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

*i*) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

*l*) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

*o*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

*p*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

*r*) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

Art. 13.

La gradatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale della carriera esecutiva (applicato aggiunto).

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicatao nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA DI ESAME

*Prove scritte*:

1) saggio di composizione italiana;

2) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

*Prova orale*:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ad oggi;

4) elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova obbligatoria di dattilografia.

Roma, addì 31 agosto 1961

*Il Ministro*: ZACCAGNINI

*Registrato alla Corte dei conti il* 18 *settembre* 1961
*Registro n.* 5, *foglio n.* 278

(7058)

## MINISTERO DELLA SANITA'

**Concorso per esami a dieci posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella categoria di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1683, che istituì i ruoli delle assistenti sanitarie visitatrici;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1486, concernente l'approvazione del regolamento sulle norme ed i programmi degli esami di concorso delle assistenti sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 226, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici del Ministero della sanità è disponibile un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, nonchè diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

*b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Per le categorie di candidate, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per le mutilate ed invalide di guerra e per coloro alle quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti delle aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, già rivestano la qualità di impiegata dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

*c*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) godimento dei diritti politici;

*e*) buona condotta;

*f*) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decadute dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere state escluse dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

7) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorse in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito delle candidate, le quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
*Commissione di esame*

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

*a*) da un ispettore generale medico, presidente;

*b*) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

*c*) da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono gli esami.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.
*Prove di esame*

Il concorso comprende due prove scritte ed una orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale avranno luogo in Roma.

Alle candidate sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quella orale nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le candidate dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.
*Presentazione dei documenti*

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia quelli per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età.

Art. 7.
*Documenti di rito che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici*

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno produrre nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

*a*) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, la candidata dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

*b*) originale o copia notarile autenticata del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;

*c*) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se la candidata è nata nel territorio della Repubblica, ovvero, se nata all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita le candidate nate all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da essò delegate;

*d*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*g*) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che la candidata possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per le aspiranti invalide di guerra, invalide civili per fatti di guerra ed assimilate, invalide per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalidità risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei campagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che le interessate godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 6, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;
4) certificato medico.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 8.

*Graduatoria del concorso*

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Nomina delle visitatrici*

Le vincitrici del concorso saranno assunte in qualità di assistenti sanitarie di 3ª classe in prova nel ruolo di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenute idonee dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Alle vincitrici del concorso ammesse all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1961

*Il Ministro*: GIARDINA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1961*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 105*

---

PROGRAMMA DI ESAME

*Prove scritte*:
1. L'assistenza sanitaria e sociale.
2. Le malattie infettive acute e le malattie sociali; le malattie del lavoro; la tisicosi.

*Prova orale*:
1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale; legislazione sanitaria.
3. Nozioni di statistica demografica e sanitaria.

---

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

*Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi.* — ROMA

La sottoscritta . . . . . . nata a . . . . . provincia di . . . il . . . residente in . . . via . . . . chiede di essere ammessa al concorso per esame a dieci posti di assistente sanitaria visitatrice in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici del Ministero della sanità.

La sottoscritta dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice in data . . . . . presso la Scuola . . . . ; nonchè il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado conseguito presso l'Istituto . . . . . . in data . . . . ;
2) di essere cittadina italiana;
3) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . ;
4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) di non essere stata esclusa dall'elettorato politico attivo.

La sottoscritta dichiara, sotto la sua responsabilità di non essere mai stata dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . in qualità di . . . in servizio a . . . presso . . . . ovvero di essere stata dipendente dal Ministero . . . in qualità di . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

La sottoscritta dichiara, infine, di essere disposta a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . . .

(Firma) . . . . . . .

---

*N.B.* — L'indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume le responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(6338)**

---

# AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con decreto del 31 marzo 1960.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 6 del 1-30 giugno 1961, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1961, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 84, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 31 marzo 1960.

*(7020)*

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 17 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-15 settembre 1961 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 216, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella delle vincitrici nel concorso a quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960.

(7021)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959.**

Sul Giornale ufficiale del Ministero difesa-Aeronautica, dispensa n. 16, del 15 agosto 1961, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959.

(7151)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1961, di graduatorie di concorsi indetti dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1961 del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono state pubblicate le sottoelencate graduatorie di merito:

Decreto ministeriale 16 dicembre 1960, n. 812. — Approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Decreto ministeriale 30 gennaio 1961, n. 79. — Approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ad ottantanove posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Decreto ministeriale 10 febbraio 1961, n. 97. — Approvazione della graduatoria di merito del concorso per esami a quindici posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Decreto ministeriale 11 marzo 1961, n. 229. — Approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a venti posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(7184)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

**Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 maggio 1961, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 24 maggio 1961, n. 127, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1959, bandito con proprio decreto 30 marzo 1960, n. 208;

Vista la lettera in data 19 ottobre 1961, con cui il prof. Giuseppe Pegreffi rassegna le proprie dimissioni da componente della suddetta Commissione;

Considerato che la Commissione medesima non ha ancora iniziato i lavori per l'espletamento del concorso, e che, pertanto, le dimissioni del prof. Pregreffi possono essere accettate, provvedendo in pari tempo alla sua sostituzione;

Viste le designazioni dell'Associazione provinciali veterinari della provincia di Sassari;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del prof. Giuseppe Pegreffi da membro della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1959, ed in sua sostituzione è nominato membro della Commissione medesima il prof. Bruno Corticelli docente di patologia speciale medica e clinica medica veterinaria nell'Università di Sassari.

La Commissione giudicatrice, così modificata, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Sassari.

Sassari, addì 23 ottobre 1961

*Il veterinario provinciale*: VIRDIS

(7089)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.